05/09/25
Ricevuto in data odierna
IL FUNZIONARIO AMM.VO
Dr.ssa Monica Maldini Tartagni

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

CONDIFESA ROMAGNA

Sede Legale: Cesena (FC)

Via Luciano Lama, 231

Codice Fiscale 81005940408

- INCORPORATA –

IN

CONDIFESA RAVENNA

Sede Legale: Ravenna (RA) Via dell'Aida, 17

Codice Fiscale 80008590392

- INCORPORANTE -

AI SENSI DEGLI ARTT 42-BIS E 2501 TER DEL CODICE CIVILE

L'associazione **"CONDIFESA RAVENNA" con s**ede legale in Ravenna (RA) Via dell'Aida, 17, Codice Fiscale 80008590392, iscritta in data 9 maggio 2017 al N. 330 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Ravenna ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000 e

l'associazione **"CONDIFESA ROMAGNA"** con sede legale in Cesena (FC) Via Luciano Lama, 231, Codice Fiscale 81005940408, iscritta in data 7 aprile 2016 al N. 371 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

premesso

- che a seguito di accordi preliminari tra le Associazioni **"Condifesa Ravenna"** e **"Condifesa Romagna"**, così come identificate in epigrafe e tra le associazioni professionali di riferimento si intende creare, attraverso fusione per incorporazione della Associazione **"Condifesa Romagna"**, nella Associazione **"Condifesa Ravenna",** un unico Ente volto alla difesa delle produzioni agricole, con contributo pubblico, dalle calamità naturali, nonché a difesa del reddito delle imprese agricole. Il tutto finalizzato alla necessità di ottimizzare gli aspetti gestionali, riducendo i costi comuni ed oneri, legati alla presenza di due enti a ciò preposti, che di fatto svolgono già la medesima attività e quindi si rende necessaria una più razionale utilizzazione ed impiego delle risorse a vantaggio dei propri Associati. L'operazione avrebbe altresì il notevole pregio di contribuire, in maniera determinante:

- alla creazione di sinergie atte a rendere più incisiva sul territorio la presenza e l'operatività della nuova struttura che potrà fruire delle economie gestionali ed operative di scala derivanti dalle integrazioni non solo territoriali ma anche di professionalità e conoscenze culturali diversificate;
- alla ottimizzazione del presidio territoriale della maggior parte della Regione Emilia Romagna sotto il profilo sia tecnico che commerciale considerando gli attuali posizionamenti sul mercato delle Associazioni partecipanti alla fusione;
- alla fornitura di maggiori e più specializzati servizi a favore dei propri Associati;
- alla configurazione di un Ente a carattere interprovinciale nell'interesse specifico dei produttori agricoli associati e dell'agricoltura in generale;
 - **Verificato che le due associazioni**
- Hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti i relativi poteri affinché predisponessero un'analisi di fattibilità dell'unificazione delle attività delle due associazioni sulla base delle analisi e delle indicazioni

delle associazioni medesime, avvalendosi del supporto degli staff e sotto la vigilanza degli Organi di Controllo delle due associazioni

- Che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione operativa del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle assemblee dei soci consentano l'unificazione in una sola associazione per la Regione Emilia Romagna che prosegua le rispettive attività;
- che si rende pertanto necessario procedere attraverso la fusione per incorporazione delle Associazioni, "**Condifesa Romagna**", nella Associazione **"Condifesa Ravenna"** ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-ter e 2504 Codice civile alla creazione di un organismo unitario,
- che la fusione tra gli enti indicati in epigrafe è possibile poiché gli enti stessi non risultano in liquidazione, né sottoposti a procedura concorsuale, com'è espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 2501 c.c. e non è espressamente vietata dagli atti costitutivi e dagli statuti delle Associazioni ai sensi dell'art. 42 bis del c.c.;

- che nonostante gli Enti partecipanti alla fusione siano soggetti diversi dalle società previste nei capi V, VI e VII del titolo V del codice civile, la fusione medesima viene effettuata ai sensi dell'art. 42-bis del c.c., mediante applicazione delle norme previste per la fusione di società, ai sensi degli arti-coli 2501 ter e ss. del c.c. in quanto compatibili;

- stante l'assenza dello scopo di lucro, **l'indistribuibilità - sotto qualsiasi forma - degli utili o avanzi di gestione**, nonché dei patrimoni degli Enti partecipanti alla fusione, determinano condizioni economiche e valori i cui riflessi, nel Progetto di Fusione, non potranno riflettersi sul **concambio di partecipazioni, in quanto inesistente**

- la fusione verrà attuata pertanto alla pari e senza alcun conguaglio in denaro;

- pertanto non verranno fornite, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2505 del Codice Civile, le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del 1° comma dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e non troveranno neppure applicazione le disposizioni degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., non verificandosi alcun concambio sostanziale o variazione di valore della partecipazione dei soci o dei loro diritti.

- che non sussistono limiti o divieti statutari per entrambe le Associazioni a procedere a fusioni, ai sensi dell'art. 42-bis del c.c.;

- che nessuna delle due Associazioni esercita attività d'impresa ne di conseguenza è iscritta al Registro delle Imprese.

Tutto ciò premesso, gli organi amministrativi delle Associazioni **"Condifesa Ravenna"** e **"Condifesa Romagna"** hanno redatto in identico contenuto il seguente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti **di cui all'articolo 42-bis, nonché degli articoli 2501-**ter del c.c.,

1) **Soggetti partecipanti alla fusione:**

ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

CONDIFESA RAVENNA

Sede Legale: Ravenna (RA) – Via dell'Aida n. 17 – Codice Fiscale: 80008590392 iscritta in data 9 maggio 2017 al N. 330 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Ravenna ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

ASSOCIAZIONE INCORPORATA

- **– CONDIFESA ROMAGNA**

Sede Legale: Cesena (FC) – Via Luciano Lama n. 231 – Codice Fiscale: 81005940408 iscritta in data 7 aprile 2016 al N. 371 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì ai sensi del DPR N. 361 del 10/02/2000

- A puro scopo indicativo si riportano i dati assicurativi nell'ultimo periodo intero dei due Enti

	Condifesa Ravenna	**Condifesa Romagna**
Dati Assicurativi 2024		
Valori Assicurati Totali	366.791.799,03	81.322.164,72
Premi Pagati Totali	41.021.408,39	7.748.251,00
Valori Assicurati Vegetali	322.684.585,81	61.757.543,27
Valori Assicurati Strutture	34.936.695,70	13.401.859,36
Valori Assicurati Zootecnia	9.170.517,52	6.773.071,65
Tasso Medio Consortile Vegetali	12,46%	11,57%
Tasso Medio Consortile Strutture	1,42%	1,33%
Tasso Medio Consortile Zootecnia	3,57%	2,58%
Risarcimenti Netti	33.637.439,20	5.555.659,38
S/P Consortile medio	82,00%	71,70%

2) Statuto dell'Associazione incorporante.

Al presente progetto viene allegato il testo dello statuto dell'Associazione incorporante, che non subirà modifiche in seguito alla fusione.

3) Situazione patrimoniale di riferimento

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma secondo, del Codice Civile, per entrambi gli Enti, quella al 31 maggio 2025. Detti documenti, unitamente a quelli indicati all'art.2501- septies c.c., sono messi a disposizione nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e verranno depositati sia presso le sedi sociali che presso i Registri delle persone giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture nonché pubblicati sui siti internet delle Associazioni.

4) Rapporto di cambio

Nella incorporazione del CONDIFESA ROMAGNA non vi sono partecipazioni da scambiare tra le due ASSOCIAZIONI e quindi con la fusione i patrimoni netti delle due ASSOCIAZIONI vanno a sommarsi e le quote della incorporante verranno annullate e sostituite con quelle emesse dalla incorporante.

I soci del **CONDIFESA ROMAGNA,** e i soci del **"CONDIFESA RAVENNA"**, essendo gli Enti partecipanti alla fusione costituiti nella forma di Associazioni **senza fini di lucro, aventi finalità mutualistiche** della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004. e a causa della mancanza nel caso concreto di riserve divisibili non hanno diritti sul patrimonio sociale o comunque correlati all'entità della partecipazione.

in caso di scioglimento, fatte salve specifiche previsioni di legge, il patrimonio sociale dovrà essere **devoluto interamente ad altra Associazione** avente analoghe finalità **o in alternativa**, da decidersi da parte dell'Assemblea dei Soci, **a finalità di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto tutto il patrimonio degli enti partecipanti non appartiene alla compagine sociale essendo fatto esplicito divieto sia dalla Legge che dallo Statuto alla sua distribuzione sia durante la vita dell'Ente che in fase di liquidazione.

Pertanto nella fusione tra le due ASSOCIAZIONI il rapporto di cambio è determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle ASSOCIAZIONI coinvolte e pertanto alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio della ASSOCIAZIONE incorporata una partecipazione nel "CONDIFESA RAVENNA" di valore nominale identico

a quello della partecipazione precedentemente detenuta nel CONDIFESA ROMAGNA che verrà annullata con la fusione.

Quanto sopra trova giustificazione, oltre che nei principi generali e nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi, dall'applicazione analogica dell'art. 13, comma 40, del D.L. n. 269/03, convertito con legge n. 326/03, **(peraltro condiviso da entrambi gli organi amministrativi)** il quale espressamente stabilisce per il caso di fusione tra "confidi" - i cui statuti prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione - che non sia necessario redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501 sexies c.c., tenuto conto che il patrimonio netto delle Associazioni è superiore al capitale associativo.

Nello stesso modo non è resa necessaria tale perizia, ricorrendo i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 sexies del Codice Civile.

Nell'ambito della fusione si è seguito il criterio della attribuzione all'incorporata di un valore corrispondente al patrimonio contabile, privilegiando la continuità dei valori storici, in quanto consente una uniformità di valori rispetto alla incorporante.

I valori sopra indicati trovano evidenza nelle situazioni patrimoniali, contabili ed effettive indicate ai successivi punti e nel presente progetto di fusione ed eventuali differenze che si determineranno saranno accantonate alle riserve indivisibili.

5) Modalità di assegnazione delle quote da parte dell'Associazione incorporante

Il **"CONDIFESA RAVENNA"** nel contesto dell'operazione, provvederà ad aumentare il proprio fondo "QUOTE DI ADESIONE" con emissione di nuove quote da offrire agli ex soci della Associazione incorporata in ammontare pari alla quota posseduta con le modalità di cui al precedente punto 4).

6) Data di partecipazione delle quote emesse agli utili

Stante il divieto di distribuzione utili previsto dell'art. art. 15 dello Statuto dell'Associazione incorporante (**Allegato 1**), non si dà luogo all'indicazione della data dalla quale le quote partecipano agli utili ex art. 2501ter, comma 1, numero "5", c.c.

La data di emissione delle quote a seguito della prospettata operazione di fusione viene stabilita a decorrere **dalla data di efficacia della fusione;**

7) Data di decorrenza degli effetti della fusione

Gli effetti giuridici della fusione, anche ai sensi dell'art.2504 e 2504-bis del C.C., decorreranno, dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del c.c. e quindi dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche.

Così come facoltizzato dall'art. 2504 bis III° c. Codice civile ed anche ai sensi art. 172 IX c. Dpr. 917 del 22 dicembre 1986, si dichiara che **ai fini contabili e fiscali** le operazioni dell'Associazione incorporata verranno imputate al bilancio della Associazione incorporante a decorrere **dal 01.01.2026** compreso, o dall'inizio del periodo di imposta decorrente con data antecedente alla pubblicazione dell'atto di fusione. Per tutti gli altri fini civilistici la fusione avrà effetto quando sarà stata eseguita l'ultima delle pubblicità eseguite.

Ai sensi dello stesso art. 2504 bis del Codice civile la Associazione incorporante subentrerà in tutti i diritti ed obblighi di quelle incorporate, nessuno escluso e, quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le posizioni di carattere fiscale, le posizioni di affidamenti e mutui in essere con il sistema creditizio, le concessioni, autorizzazioni, le eventuali convenzioni stipulate ed ottenute con Enti, sopraintendenze e società di qualunque tipo anche del pubblico, del para pubblico e/o privato, gli eventuali diritti di prelazione ed opzione acquisiti su terreni, immobili, diritti reali sugli stessi, quote ed azioni ecc. Come meglio verrà dettagliato nell'atto di fusione, l'Ente incorporante subentrerà in tutti i crediti che le Associazioni incorporate vantano e/o vanteranno nei confronti del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; crediti derivanti dall'attività che viene svolta dagli Enti stessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.364/70, dall'art. 127 legge n.388/00, D. Lgs.102/04 e loro successive modificazioni e integrazioni.

8) Trattamento particolare riservato ad alcuna categoria di soci;

Nessun trattamento particolare è stato riservato ad alcuna categoria di soci;

9) Vantaggio particolare favore degli amministratori delle Associazioni

Nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

10) Cariche sociali

Le cariche sociali di Condifesa Ravenna in carica alla approvazione del presente progetto, non subiranno modificazione e tali Organi restano in carica fino alla naturale scadenza.

11) Allegati

Al presente progetto viene allegato il testo dello Statuto dell'Associazione incorporante **(A)** e quello della Incorporata **(B)**.

12) Iter procedurale

a) Il presente progetto di fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali al 30 maggio 2025 e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini di garantire l'adeguata pubblicità, non essendo le associazioni iscritte al Registro Imprese, verrà depositato e pubblicato da parte di ogni Associazione partecipante alla fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture, nonché depositato presso le rispettive sedi e pubblicato sui propri Siti Internet.

b) Il progetto verrà approvato dalle rispettive Assemblee delle Associazioni ai sensi dell'art. 2502 del c.c., con le maggioranze previste per le modifiche statutarie da convocarsi dopo 30 giorni dalla pubblicazione e iscrizione del progetto e verranno depositate e iscritte presso i rispettivi Registri delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture.

c) decorsi i termini di legge di 60 giorni dalla iscrizione delle delibere, verrà stipulato l'atto di fusione, da iscriversi presso i rispettivi Registri delle Persone Giuridiche tenuto presso le rispettive Prefetture.

ALLEGATI

A) STATUTO CONDIFESA RAVENNA

B) STATUTO CONDIFESA ROMAGNA

Ravenna, lì 3 settembre 2025

p. **"CONDIFESA RAVENNA"**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(_____)

Cesena (FC), lì 4 settembre 2025

p. **"CONDIFESA ROMAGNA"**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(_____)

Firmato digitalmente da
MARCELLO PORFIRI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FORLI':80005580404

Dott. MARCELLO PORFIRI
NOTAIO IN CESENA

REPERTORIO N.17.338 FASCICOLO N.9.259

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
CESENA
il 26/07/2022
al n. 6621
Serie 1T
€ 245,00

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di luglio alle ore sedici e venti minuti

18 luglio 2022 H.16,20

In Ravenna, presso la "Sala delle rose" del Ristorante La Campaza, in frazione Fosso Ghiaia, Via Romea Sud n.395, ove richiesto.

A richiesta dell'infradetto Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione di imprenditori agricoli denominata **"CONDIFESA RAVENNA"**, con sede in Ravenna (RA) Via dell'Aida n.17, codice fiscale 80008590392, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art.12 del C.C., con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.447 Prot.n.1381 del 3 agosto 1990, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna, ai sensi del D.P.R. 361/2000, al n.330 dal 9 maggio 2017.

Io sottoscritto Dr. **MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, elevandone verbale, alla Assemblea Generale Straordinaria dei soci di detta associazione.

Ivi ho avuto la presenza del signor:

- **FRANCIA STEFANO**, nato a Faenza (RA) il giorno 4 gennaio 1989, residente a Ravenna (RA) frazione Ducenta, Via Budria n. 9, Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta associazione.

Il comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale, io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 22 dello Statuto dell'associazione e constata dandomene atto:

= che la presente Assemblea Generale Straordinaria è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, in seconda convocazione, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati all'art.18 dallo Statuto dell'associazione, con avviso inviato mediante lettera ai singoli associati in data 16 giugno 2022;

= che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 29 giugno 2022 presso la sede dell'Associazione in Ravenna Via dell'Aida n.17, alle ore 8,30, è andata deserta, come esso comparente mi attesta;

= che dei numero 3.818 (tremilaottocentodiciotto) soci iscritti nel relativo Libro, di cui n.3.447 (tremilaquattrocentoquarantasette) aventi diritto di voto, sono presenti, in proprio o per regolari deleghe, n. 48 soci tutti aventi diritto di voto, come indicati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente verbale si allega sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa avutane

dal comparente;
= che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti il Vice Presidente FOLLI FRANCO ed i Consiglieri DELLA BELLA MATTEO, DOSI ANTONIO, DREI ROBERTO, GAMBI MARCO, GRAZIANI ANDREA e LUSA LUCIANO;
= che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo DONATI DANILO;
= che, come indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica e di sicurezza.
Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente Assemblea Generale in sede straordinaria validamente costituita in seconda convocazione e quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:
Modifica degli artt. 1, 3, 27 e 31 del vigente Statuto Sociale e conseguente adozione di un nuovo Statuto Sociale.
Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, ringraziandoli per la loro partecipazione alla presente assemblea.
Sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti come si rendano necessarie alcune modifiche statutarie, sia a seguito della possibilità, da parte degli associati, di aderire ai Fondi mutualistici regionali o nazionali, il cui soggetto gestore è ASNACODI, ovvero l'Associazione Nazionale CONDIFESA e svolgere la propria attività a livello nazionale, sia in vista delle future nuove attività che verranno svolte.
Egli propone pertanto la modifica degli articoli 1 (costituzione, sede, durata) e 3 (scopo) dello Statuto dell'associazione, come segue:
""**ART. 1** *(nuovo testo)*
È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione "CONDIFESA RAVENNA" con sede in Ravenna.
L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.
L'Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di difesa, ai sensi della normativa vigente, può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritta al n° 330 del Registro delle Imprese della Prefettura di Ravenna.
L'Associazione aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma."";
""**ART. 3** *(nuovo testo)*
1. L'Associazione è disciplinata ed opera secondo i principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, senza fini di lucro.

2. L’Associazione si propone di perseguire la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie, le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.
3. A tal fine l’Associazione realizza in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
4. In particolare, l’Associazione, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:
a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 3;
c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l’adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento dell’oggetto sociale;
d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici, fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
g. l’informazione, anche in qualità di editore, e la formazione dei soci;
h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale nell’interesse dei soci e per l’incremento dei servizi alle imprese agricole.

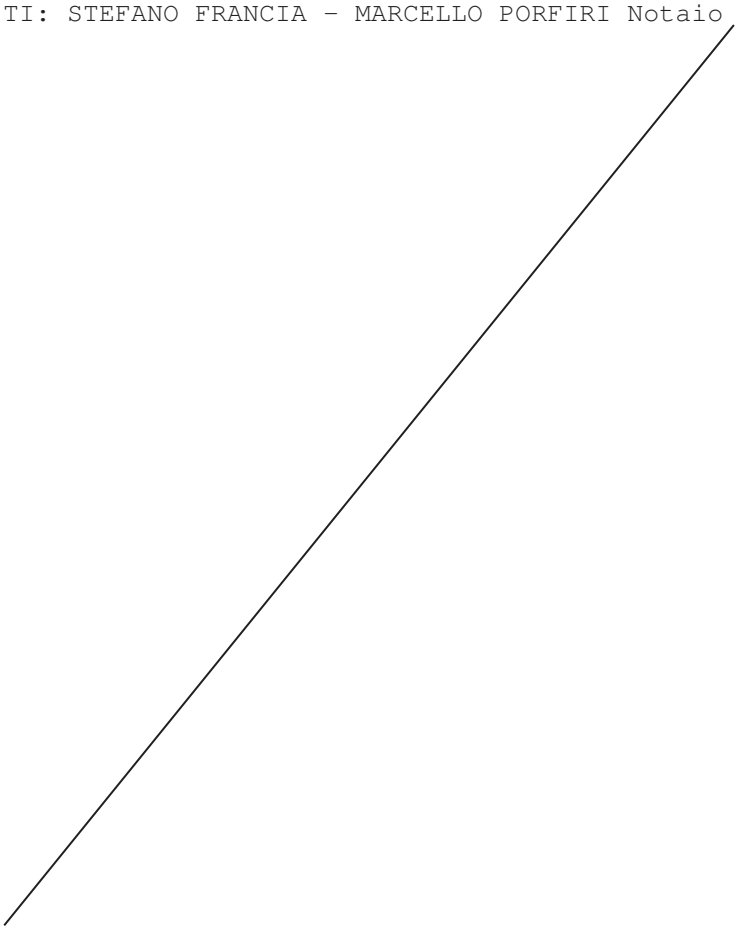
5. L'Associazione può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati."".
Inoltre il Presidente propone, per rispondere alle mutate esigenze dell'associazione, di portare da tre a quattro gli anni della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con conseguente modifica degli articoli 27 e 31 dello Statuto dell'associazione, come segue:
""**ART.27** *(nuovo testo)*
Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a quindici membri nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non Soci. Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i propri componenti.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun diritto di voto ma con funzioni puramente consultive."";
""**ART.31** *(nuovo testo)*
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e si compone, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 102/2004 e del D.M. 30/8/2004, di cinque membri effettivi, per l'espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in deroga al comma 1 ed in conformità al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 30/8/2004, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali designato a norma di legge ed un rappresentante della Regione Emilia Romagna designato a norma di legge, e due supplenti, aventi tutti i requisiti previsti dall'art.2397 del C.C.
L'Assemblea, che provvede all'elezione dei Sindaci nomina anche il Presidente del Collegio scelto fra i membri del Collegio Sindacale nominati dagli Enti pubblici che ne fanno parte.
Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..
Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 del C.C., il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche, sull'osservanza dello Statuto.
Al Collegio Sindacale spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche ai fini dell'ammissibilità al contributo delle relative spese nei termini stabiliti dal D. LGS. n. 102/2004 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta giorni la consistenza del patrimonio sociale.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed

in particolare:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.
I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci devono essere invitati ad assistere all'Assemblea degli iscritti all'Associazione, all'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.
I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano
L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina.
Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione del Collegio.
I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei requisiti di cui all'art.2397 del C.C., decadono automaticamente dall'ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.".
Il Presidente infine precisa che, ai sensi dell'art.20 dello Statuto dell'associazione, l'Assemblea straordinaria, validamente costituita, in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
il signor DANILO DONATI, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.
L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, e nessuno chiedendo la parola, all'unanimità:

DELIBERA:

1)= di modificare gli articoli 1, 3, 27 e 31 dello Statuto dell'associazione, come letti ed illustrati dal Presidente e sopra riportati;
2)= di approvare e adottare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, aggiornato con le modifiche deliberate, che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente verbale si allega sotto la lettera **"B"**, omessane la lettura per dispensa avutane dallo stesso comparente;

= di prendere atto che lo Statuto, secondo la nuova stesura, ai sensi di legge, entrerà in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità (Prefettura o Regione Emilia Romagna);
3)= di autorizzare il Presidente FRANCIA STEFANO, come sopra costituito, ad apportare al testo del nuovo Statuto come sopra approvato le modifiche formali che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti Autorità.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea viene sciolta all'ora di sottoscrizione del presente atto.
Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione che se le assume.
Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, nonché a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.
Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.
Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli occupati per cinque pagine intere e fin qui della sesta, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.
Viene sottoscritto alle ore sedici e quaranta minuti.
F.TI: STEFANO FRANCIA - MARCELLO PORFIRI Notaio



ALLEGATO "A" al n.9.259

Socio	Denominazione	PRESENTE	DELEGHE
11376	AGRI M SOCIETA' AGRICOLA DI MISSIROLI GUIDO E GIUSEPPE	1	
14894	ALESSANDRI IADER	1	
14652	AMADUCCI FLORIANO	1	
14268	ARGNANI ELISABETTA	1	2
9947	ASIOLI ALBERTO	1	2
11570	AZ.AGR. LA VALLETTA DI RAVAGLIA S.S.	1	2
8830	BABINI GIANFRANCO	1	
13171	BACCHETTI SERGIO E MISEROCCHI NAIDE S.S.	1	
15039	BADES SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1	
11460	BARTOLINI MAURIZIO	1	2
5871	BEDESCHI MAURIZIO	1	
1607	COOP.AGRICOLA BRACCIANTI DI FUSIGNANO SOC.COOP.AGR. P.A.	1	
13342	DALMONTE GUIDO E VITTORIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1	
12666	DELLA BELLA CARLO SOCIETA' AGRICOLA	1	2
10051	DOSI ANTONIO	1	
7662	DREI ROBERTO	1	
9839	FOLLI FRANCO E TINTI TERESA	1	2
14113	FOSCHI CRISTIANO	1	
11673	FOSCHI PASQUALE E AGOSTINO	1	
11913	GAMBI SOCIETA AGRICOLA	1	2

11084	GRAZIANI MARTINO E ALTRI S.S.	1	
10430	MAZZOTTI FABIANO	1	2
8807	MISIROCCHI DANILO E SAMORE' MONICA S.S.	1	2
13657	NARDINI DELIA	1	
12059	RAVAIOLI OMERO	1	
8856	RONTINI FRANCESCO,MARIO E FABBRI VANDA S.S.	1	2
14365	SAVIOTTI FRANCO	1	
14460	SOCIETA' AGRICOLA LE MARSIGLIE S.S	1	
	TOTALE	28	20

PRESENTI PER DELEGA

Socio	Denominazione	DELEGANTE
11852	AZ.AGR. VENTURELLI DI MASSIMILIANO E MARINA S.S.	1
13737	BAGNOLI GABRIELE	1
10911	BALDINI ALBERTO	1
4627	BELLOSI FIORENZO E GUADAGNINI ROSANNA	1
10086	BENATI MAURO	1
10201	BUDELLAZZI LUIGI	1
5677	FANTONI ANGELO E BRIGNANI MARIA ROSA S.S.	1
9838	FOLLI DANTE E BALDINI LUISA	1
12452	FOLLI LUCA	1
11440	FOLLI STEFANO	1
11225	GIOVANNINI FRANCESCO	1
11740	LIVERANI NICHOLAS	1
11824	MASI AUGUSTO	1
14926	MASI MAURO	1
14852	RAFFONI ANACLETO, GIANNI E STEFANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1
14920	RICCI GUIDO	1
11983	SANGIORGI AREDAMO E ADRIANO	1
9878	TAMBURINI ORNELLA	1
14583	ZAMA LUIGI	1
10141	ZUFFA CLAUDIO	1

F.TI: STEFANO FRANCIA - MARCELLO PORFIRI Notaio

Allegato "B" al n.9.259

STATUTO DEL CONDIFESA RAVENNA

Aggiornato all'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 18/07/2022

Approvato con la determinazione n° 11056 del 11/07/2016 del Direttore Generale delle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione "CONDIFESA RAVENNA" con sede in Ravenna.

L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.

L'Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di difesa, ai sensi della normativa vigente, può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritta al n° 330 del Registro delle Imprese della Prefettura di Ravenna.

L'Associazione aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

ART. 2

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

1. L'Associazione è disciplinata ed opera secondo i principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, senza fini di lucro.

2. L'Associazione si propone di perseguire la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie, le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

3. A tal fine l'Associazione realizza in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

4. In particolare, l'Associazione, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove

e realizza in favore dei soci:
a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 3;
c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici, fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione dei soci;
h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale nell'interesse dei soci e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.
5. L'Associazione può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.

ART. 4

L'Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere, direttamente/indirettamente/ strumentalmente, al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale come previsti al precedente articolo 3.
L'Associazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

TITOLO II°
SOCI

ART.5

Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, le società di persone, le società di capitali e le cooperative purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella quale opera il presente

Consorzio, che non facciano già parte per la difesa delle produzioni agricole di altri organismi similari operanti nel medesimo territorio.
Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta dall'aspirante associato.
L'aspirante Socio che si trovi nella condizione di non ammissibilità di cui al precedente capoverso relativa alla partecipazione ad altri organismi similari per l'attività di difesa delle produzioni agricole è tenuto ad esercitare il diritto di opzione al fine dell'ammissione al Consorzio provvedendo in tal modo alla rimozione della causa di non ammissibilità. In tale eventualità l'aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio la prova, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.445/00, dell'avvenuto recesso dall'organismo similare per la difesa delle produzioni agricole e del contestuale esercizio del diritto d'opzione. In caso di mancata prova dell'esercizio del diritto d'opzione l'aspirante Socio non può essere ammesso.

ART. 6

L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di amministrazione apposita domanda di adesione all'Associazione precisando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA, codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei quali essi sono condotti;
c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva e le produzioni normali ottenibili.
Inoltre l'aspirante Socio deve dichiarare, nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di amministrazione o in apposito documento allegato, l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi l'aspirante Socio si impegna a produrre la prova dell'avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.445/00.
Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:
d) la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;
e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;
f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la

proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.
Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:
1) l'impegno al versamento contestuale delle quote di ammissione determinate dall'Assemblea ordinaria in misura non inferiore ad Euro 5,20;
2) l'impegno al versamento delle quote e/o dei contributi annuali a norma dell'art. 19, determinati dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata che potranno essere ridotti in forza dell'erogazione al Consorzio di contributi di altri Enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente Statuto;
3) impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall'Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;
4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio, anche successivamente e/o periodicamente ai fini del controllo, ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda e il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati con le stesse modalità previste per l'adesione.

ART. 7

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di sessanta giorni; decorso lo stesso termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Il Consiglio di amministrazione cura inoltre l'annotazione della nuova ammissione nel libro dei Soci.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria dei Soci con propria decisione.

ART. 8

Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea per un importo comunque non inferiore ad euro 5,20, contestualmente alla domanda di ammissione o entro quindici giorni dalla delibera dell'Assemblea dei Soci che delibera l'ammissione.
Nel caso di inosservanza dell'obbligo di versamento di cui al precedente capoverso, il provvedimento o la delibera si intendono annullati ad ogni effetto.
Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ri-

petibili.

ART. 9

Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e ne facciano richiesta entro il termine perentorio di centottanta giorni. In caso di comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di centottanta giorni.

Sarà a carico degli eredi il pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali somme spettanti all'Associazione per le attività intraprese nel corso dell'anno.

In nessun altro caso, differente da quello sopra descritto, sarà possibile trasmettere la quota di partecipazione ad altro soggetto; inoltre è fatto espresso divieto di rivalutazione della medesima.

ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che per tre anni consecutivi non ha usufruito dei servizi dell'Associazione;

d) che intenda esercitare il diritto di opzione previsto dal D. Lgs. n. 102/2004 al fine di aderire ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore ai tre anni nella qualità di Socio dell'Associazione ad eccezione di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e d).

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o a mezzo telefax all'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro centoventi giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione al Socio mediante lettera e/o telefax.

In assenza di comunicazione al Socio, da inviarsi entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione, la domanda di recesso s'intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne comunicazione al Socio, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 32 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima del termine dell'esercizio e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In deroga a quanto sopra previsto qualora il recesso si verifichi in relazione a quanto indicato alla precedente lettera

d) esso avrà effetto immediato dalla data di comunicazione della domanda al Consiglio di amministrazione.

ART.11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'Associazione;

c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione.

Il Consiglio di amministrazione deve provvedere ad escludere il Socio che partecipi ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione salvo l'immediato esercizio del diritto di opzione di cui al precedente articolo 6 a favore del Consorzio.

La fattispecie di cui al comma che precede s'intende avverata agli effetti del medesimo comma oltreché quando un Socio, che si avvale delle iniziative di difesa delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame come previsto dal D. Lgs. N.102/2004 con il contributo dello Stato, non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art.47 del D.P.R. n.445/00 di cui al precedente art.6 oppure non sia in grado di attestare con cadenza annuale, l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione, anche qualora la Regione Emilia Romagna o altro Ente pubblico tenuto per legge in qualità di organo di vigilanza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 102/2004 nella sua attività prevista al comma 2 lett. a) del citato articolo comunichi al Consorzio l'appartenenza di un associato ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando l'obbligo per il Socio escluso di corrispondere le quote e/o contributi annuali deliberati dall'Assemblea.

TITOLO III°
REGOLAMENTO

ART.12

Il Regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria a norma dell'art.19, stabilirà le norme per lo svolgimento dell'attività della Associazione non previste dal presente Statuto, potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei Soci e regolerà le materie ad esso demandate dallo Statuto sociale.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13

Il Patrimonio è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;

b) da beni mobili, immobili e valori acquisiti a qualsiasi titolo;

c) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità dell'Associazione stessa;

d) dai contributi annuali di cui al comma c) dell'art.19;

e) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'art.16;

f) dai contributi erogati dallo Stato per l'attuazione degli scopi sociali di cui al precedente art. 3

g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati.

h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria dell'Associazione per obbligazioni assunte dall'Associazione stessa nell'esercizio di attività estranee diverse da quelle inerenti gli scopi sociali.

ART. 14

I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi all'attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi.

Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

ART.15

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione redige, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in esso contenute, il bilancio preventivo accompagnandolo con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità dell'Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio di amministrazione provvede pure alla compilazione di una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.
Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo, corredato dalle relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, viene posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione.

ART.16

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o riserve patrimoniali, durante tutta la vita dell'Associazione.
Il Consiglio di amministrazione potrà destinare una parte dei suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve non superiore al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche dell'Associazione.

TITOLO V°
ORGANI SOCIALI

ART.17

Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) l'Assemblea degli aderenti al Fondo Mutualistico;
f) il Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico;
g) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico.

ART.18

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno novanta giorni e non sono in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi.
L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni a mezzo di lettera o telegramma o telefax da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza a ciascuno dei Soci.
L'avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora, gli argomenti da trattare e la data, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti altresì la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai Sindaci assenti.

ART.19

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo dell'Associazione saranno posti a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Associazione. Il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3;

b) determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, eleggerne i componenti, con le modalità di nomina disciplinate nell'apposito Regolamento di cui al precedente art.12 approvato dall'Assemblea ordinaria, stabilendone gli emolumenti, eleggere il Collegio Sindacale in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2004 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e stabilirne gli emolumenti;

c) determinare annualmente la quota di ammissione e le quote associative annuali, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;

d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti e gli strumenti di attuazione previsti dal D. Lgs. n. 102/2004 anche mediante stipulazione di contratti con società di assicurazione appositamente autorizzate. L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare che l'Associazione stessa sia titolata a stipulare in proprio, in nome e per conto degli associati, vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 102/2004.

e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
f) deliberare il regolamento di cui all'art.12;
g) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori secondo il disposto degli artt. 2393 e seguenti del Codice Civile.
E' di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modificazioni dello Statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

ART.20

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

ART.21

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie. Ai Soci maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono fatte salve le eventuali deroghe a termine di Legge.

ART.22

Le Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Possono anche essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario (che può anche essere non Socio). Quelle dell'Assemblea Straordinaria devono risultare da verbale redatto dal Notaio.

ART.23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

ART.24

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci dell'Associazione è superiore a 3.000, l'Assemblea Generale può essere preceduta

dalle Assemblee Separate di cui agli artt. 25 e 26 ed è costituita dai delegati in esse eletti.
I delegati che partecipano all'Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 20 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 3.000, il Consiglio di amministrazione può, comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Separate per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso, disciplinate dagli articoli seguenti.

ART.25

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per ciascuna Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle Assemblee Separate, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale stessa.
Il Consiglio di amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee Separate tenendo conto della necessità che, fra l'ultima Assemblea Separata e l'Assemblea Generale, trascorrano almeno dieci giorni. Le Assemblee Separate sono convocate dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e da spedire, a mezzo lettera o telegramma o telefax, ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Separata, almeno dieci giorni prima della stessa.
Le Assemblee Separate sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.

ART.26

Nel corso delle Assemblee Separate, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno la Assemblea Generale di cui all'art. 24.
Nell'Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee Separate, eleggono un (1) delegato ogni dieci (10) Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Se il numero di voti non è esatto multiplo di dieci (10) ed il resto supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo resto. Le Assemblee Separate sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la pri-

ma convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un apposito Regolamento di cui all'art.12 che sarà approvato dall'Assemblea Generale ordinaria.

ART.27

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a quindici membri nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non Soci. Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i propri componenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun diritto di voto ma con funzioni puramente consultive.

ART.28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda anche da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono per alzata di mano. Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri presenti o si tratti di nomina alle cariche sociali o di provvedimenti riguardanti le persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive, è considerato decaduto.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale sempreché la maggioranza del Consiglio sia formata da Amministratori nominati dall'Assemblea Generale ordinaria.
Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.29

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di Legge o dello Statuto siano riservati all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni. Definisce ed attribuisce le funzioni legate alla Direzione dell'Associazione.
Il Consiglio di amministrazione può delegare, con apposita delibera, in tutto od in parte i suoi poteri ad un amministratore delegato od ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni.
Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

ART.30

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

ART.31

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e si compone, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 102/2004 e del D.M. 30/8/2004, di cinque membri effettivi, per l'espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in deroga al comma 1 ed in conformità al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 30/8/2004, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali designato a norma di legge ed un rappresentante della Regione Emilia Romagna designato a norma di legge, e due supplenti, aventi tutti i requisiti previsti dall'art.2397 del C.C.

L'Assemblea, che provvede all'elezione dei Sindaci nomina anche il Presidente del Collegio scelto fra i membri del Collegio Sindacale nominati dagli Enti pubblici che ne fanno parte.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..

Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 del C.C., il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche, sull'osservanza dello Statuto. Al Collegio Sindacale spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche ai fini dell'ammissibilità al contributo delle relative spese nei termini stabiliti dal D. LGS. n. 102/2004 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta giorni la consistenza del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed in particolare:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.
I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci devono essere invitati ad assistere all'Assemblea degli iscritti all'Associazione, all'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.
I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano
L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina.
Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione del Collegio.
I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei requisiti di cui all'art.2397 del C.C., decadono automaticamente dall'ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

TITOLO VI°
CONTROVERSIE

ART.32

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e l'Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio ad eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione, all'accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o contributi anche in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 34;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'Associazione da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Ammi-

nistratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART.33

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti negli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e sono nominati dal Presidente del tribunale di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata all'Associazione fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VII°

RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI

Art.34

Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti dai Soci è effettuato con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di amministrazione oppure eseguito, dai concessionari del servizio della riscossione tributi, mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali dei contributi sono resi eseguitivi a termine di legge.

Entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dalla data di richiesta del pagamento inviata dall'Associazione anche tramite terzi ogni interessato può ricorrere al Consiglio di amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali.

Il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la

propria decisione motivata all'interessato. In mancanza della predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni caso, il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

TITOLO VIII°

SCIOGLIMENTO

ART.35

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera o accerta lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da parte dell'Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO IX°

VARIE

ART.36

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme di Legge in materia di Associazioni riconosciute.

TITOLO X°

FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE

ART. 37

Può essere istituito un Fondo per Iniziative Mutualistiche volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi.

Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli aderenti dei contributi a copertura dei danni alle produzioni degli associati conseguenti al verificarsi delle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi specificate nel Regolamento di attuazione del Fondo stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l'ammontare dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione complessiva del Fondo medesimo.

L'adesione al Fondo è riservata ai Soci dell'Associazione che ne faranno richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione; l'adesione è pertanto da intendersi su base rigorosamente volontaria.

Il Fondo per Iniziative Mutualistiche oggetto del presente articolo dovrà formare oggetto di contabilità separata dal restante patrimonio dell'Associazione, in quanto la sua dotazione è interamente e specificamente destinata all'erogazione dei contributi sopra ricordati. Le riserve accumulate dal Fondo sono vincolate all'attività identificata nel presente articolo

e non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 38

Il Fondo sarà alimentato da quote associative versate dagli aderenti al Fondo medesimo nonché dal contributo dello Stato e da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati. La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea costitutiva del Fondo Mutualistico, composta da tutti i Soci dell'Associazione che hanno aderito al Fondo. La successiva adesione al Fondo da parte dell'interessato, integra accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni ivi contenute.

ART. 39 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo mutualistico:

a) L'Assemblea degli aderenti al Fondo;

b) Il Consiglio di Gestione del Fondo;

c) Il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo;

ART. 40 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che risultino iscritti nell'elenco dei partecipanti da almeno trenta giorni.

L'Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Organo Esecutivo o da chi ne fa le veci, mediante lettera semplice o telegramma o telefax, come previsto nel precedente art. 18, da inviarsi a ciascun partecipante almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei partecipanti al Fondo dovrà essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto degli aderenti al Fondo. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di Competenza dell'Assemblea Ordinaria degli aderenti al Fondo:

a) approvare i bilanci annuali del Fondo per Iniziative Mutualistiche;

b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione del Fondo, eleggerne i componenti determinandone gli emolumenti;

c) deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale, della quota di prima adesione al Fondo, e la durata

temporale di adesione al Fondo.
L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea medesima.
E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare sulle modificazioni al Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle indicate al punto c) del precedente capoverso; l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi dei partecipanti all'Assemblea medesima.

ART. 41 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei partecipanti al Fondo ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti al Fondo presenti o rappresentati.

ART. 42 DIRITTO DI VOTO

Ciascun partecipante al Fondo che sia iscritto da almeno novanta giorni, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante potrà rappresentare più di altri due partecipanti, oltre a sé stesso.

ART. 43 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea, votate con la maggioranza prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti al Fondo, ancorché astenuti o non presenti, rappresentati o dissenzienti.

ART. 44 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente. Per le modalità di svolgimento e convocazione dell'Assemblea si richiama integralmente quanto previsto agli artt. 18 e seguenti dello Statuto.

ART. 45 CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione amministrativa del Fondo è affidata ad un Consiglio di Gestione, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri che dovranno essere scelti fra i partecipanti al Fondo, dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, ed, eventualmente da un rappresentante per ognuno degli Enti Pubblici che concorrono ad alimentare il Fondo.
Il Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.
I membri del Consiglio dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse venire meno per causa di morte o in seguito a dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato.

ART. 46 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un Consigliere o dal Collegio dei Sindaci a mezzo del proprio Presidente.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In casi d'urgenza, può farsi a mezzo telegramma o telefax da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio si richiama integralmente quanto previsto agli artt. 27 e seguenti dello Statuto.

ART. 47 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito della Gestione del Fondo Mutualistico e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino negli scopi del Fondo fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano riservati all'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 48 BILANCIO CONSUNTIVO

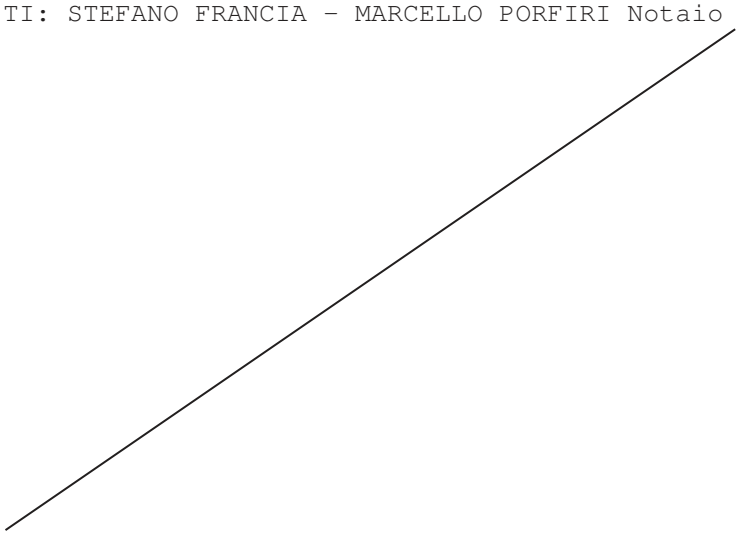
L'esercizio sociale del Fondo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità separata della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei Soci aderenti al Fondo almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea presso la sede dell'Associazione.

F.TI: STEFANO FRANCIA - MARCELLO PORFIRI Notaio



Certifico io sottoscritto, dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì-Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Cesena, 27 Luglio 2022, nel mio studio in Via Albertini n.12
Firmato digitalmente: MARCELLO PORFIRI Notaio

CONDIFESA ROMAGNA – REVISIONE 2023

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACCOLTA N. 430
STATUTO ASSOCIAZIONE "CONDIFESA ROMAGNA"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE – DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile un'Associazione di imprese agricole con la denominazione "CONDIFESA ROMAGNA". L'ente, avente personalità giuridica quale Organismo Collettivo di difesa ai sensi dell'art. 11 comma 1) lett. a) del D. Lgs. n. 102/2004, riconosciuto ed autorizzato allo svolgimento dell'attività dalla Regione Emilia Romagna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 102/2004, assume la veste giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, con sede nel comune di Cesena (FC) con possibilità di svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.
 L'Ente quale Organismo Collettivo di difesa ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nel presente Statuto in seguito sarà definito anche "Consorzio". Gli associati, nel prosieguo del presente Statuto, saranno definiti anche "soci".
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite o soppresse sedi secondarie,
 unità locali, sedi amministrative, in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede in comune diverso è deliberato dall'Assemblea Generale.
3. Il Consorzio aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

Art. 2 DURATA

1. Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale.

TITOLO II – FINALITA' ISTITUZIONALI

Art. 3 FINALITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA'

1. Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto:
 – l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole; – la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole associate. Il Consorzio ispira la sua azione ai principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza.
2. Per le finalità di cui sopra, il Consorzio realizza, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, le infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

3. In particolare il Consorzio, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale, delle Regioni e Provincie Autonome vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:
 a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
 b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
 c. la costituzione e la gestione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
 e. il monitoraggio e la diffusione dei dati agrometeorologici e fitopatologici e di qualunque altro dato ed informazioni utile alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
 f. la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
 g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
 h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento delle finalità istituzionali nell'interesse degli associati e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.
4. Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.
5. Il Consorzio può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.

Art. 4 REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative in particolare al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, alle sanzioni applicabili ai soci, al funzionamento dei fondi mutualistici, alle elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, sono disciplinati con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea Generale.

TITOLO III – DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 ASSOCIATI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono associarsi gli imprenditori agricoli, che svolgono l'attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva.
2. Non possono essere associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti.
3. Possono altresì aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante socio, deve presentare domanda scritta, anche in forma digitale, al Consiglio di amministrazione.
2. La domanda deve riportare dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.
3. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a r. o PEC indirizzata alla associazione.
4. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:
 a. osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti associativi;
 b. effettuare i versamenti di tutti i contributi previsti dallo statuto;
 c. adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia nell'assolvimento degli obblighi contributivi.
5. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti i dati ed il possesso dei requisiti dichiarati.
6. L'associato è tenuto a comunicare immediatamente le eventuali variazioni alle informazioni fornite, che acquistano efficacia dal momento della loro ricezione da parte del Consorzio. In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni il Consorzio potrà egualmente esigere il pagamento di quanto dovuto in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d'ufficio.
7. Il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.
8. In ipotesi di accoglimento espresso o tacito della domanda di ammissione, la stessa si intende accolta a far data dalla sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

1. Gli associati sono obbligati all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché al pagamento dei seguenti contributi associativi, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle delibere dell'Assemblea Generale:
 a. un contributo di ammissione una tantum, entro il termine stabilito o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b), c), d), e), f) e g);
 b. un contributo annuale a titolo di autofinanziamento;
 c. qualora assicurino le produzioni, un contributo annuale
 d. destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio;
 e. qualora non assicurino le produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento delConsorzio;
 f. contributi per l'adesione alle coperture mutualistiche, qualora aderiscano a tali iniziative;
 g. un contributo, in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi, nella somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di sanzione;
 h. eventuali altri contributi per iniziative specifiche.

2. In nessun caso i contributi sono rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.
3. I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 SUCCESSIONE

1. Nel caso di morte di un associato gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione, e che dichiarino la volontà di proseguire nel rapporto associativo entro 120 giorni dall'apertura della successione.
2. In caso di comunione ereditaria, gli eredi, entro 120 giorni dalla data di apertura della successione, devono indicare un rappresentante comune nei confronti del Consorzio. Se non viene comunicato il nome del rappresentante nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Consorzio a uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti.
3. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche ovvero che procedano ad altre operazioni straordinarie, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.
4. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che devono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.
5. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi.

Art. 9 SANZIONI

1. Al socio che non adempie le obbligazioni assunte o non esegue le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 a) diffida;
 b) sanzione pecuniaria;
 c) sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;
 d) esclusione, nei casi previsti dallo statuto.
2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità stabilite con regolamento associativo e, limitatamente alle sanzioni di cui alla lettera a) e c) del precedente comma, con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa delibera.
3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 10 RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 b) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC al Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse del Consorzio.
3. Il recesso, in deroga più favorevole agli associati dell'art. 24 c.c., ha effetto dalla data di accoglimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione o comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a) il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, documentandola in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato.
5. Il socio receduto dal Consorzio è in ogni caso obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere escluso l'associato che:
 a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
 b) perda i requisiti per l'ammissione;
 c) non adempia gli obblighi assunti previa intimazione degli organi competenti ad adeguarsi entro il termine stabilito;
 d) non osservi lo statuto, i regolamenti le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 e) con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio;
 f) non abbia aderito ad alcuna forma di copertura, assicurativa o mutualistica, deliberata dal Consorzio per almeno 5 anni.
2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 20 (venti) giorni dall'adozione della delibera da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Il socio escluso è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi ancora dovuti al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Art. 12 PATRIMONIO – ENTRATE

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 a) da un fondo comune, costituito dai contributi di ammissione;
 b) dai contributi associativi annuali versati dai soci a titolo di autofinanziamento, per la parte non destinata alla copertura degli oneri di esercizio;
 c) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione di riserve;
 d) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione, usucapione o comunque per altre cause vengano in proprietà del Consorzio;
 e) da eventuali fondi mutualistici.
2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 a) contributi associativi di ammissione e annuali;
 b) contributi associativi a qualsiasi altro titolo;
 c) contributi ai fondi mutualistici;
 d) eventuali contributi privati o pubblici; rendite patrimoniali, ove esistenti.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti e integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti no profit ove applicabile e compatibile; unitamente al progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e un prospetto delle attività annuali da svolgere.
3. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle Assemblee parziali, ove convocate, o dell'Assemblea Generale.
4. Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all'approvazione dell'Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo d'esercizio.
5. Per la natura e le finalità del Consorzio, non potranno prodursi avanzi ripartibili in modo diretto e indiretto né potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi, riserve o capitali. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Art. 14 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini e le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa o mutualistica. È facoltà del consiglio di amministrazione deliberare il ricorso all'emissione dei ruoli consortili "non erariali" che vengono resi esecutivi dall'Ente impositore secondo le disposizioni di legge. La riscossione può aver luogo anche in due o più soluzioni.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, l'associato può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 a) l'Assemblea;
 b) il Consiglio di Amministrazione;
 c) il Comitato Esecutivo ove costituito;
 d) il Presidente;
 e) Il Collegio Sindacale;
 f) i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti;
 g) il Direttore.

Art. 16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea Generale è costituita dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi ovvero, in ipotesi di convocazione delle assemblee parziali ai sensi del successivo art. 17, dai delegati nominati in seno a tali assemblee.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare circa l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.
3. L'assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su decisione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale o altrove nel territorio dello Stato, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante lettera, lettera raccomandata, PEC o mail inviata a ciascun socio, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. In alternativa, la convocazione può essere effettuata, entro lo stesso termine, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione provinciale.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.
5. L'assemblea deve essere convocata, inoltre, quando ne è fatta richiesta motivata da un decimo degli associati. In tale ipotesi se gli amministratori non provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede legale dell'associazione.

Art. 17 ASSEMBLEE PARZIALI

1. L'Assemblea dei Soci può essere preceduta da assemblee parziali quando deliberato dal Consiglio di amministrazione, in particolare se il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 500. Il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale degli associati.
2. Le Assemblee parziali, costituite dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi associativi, sono convocate con le forme prescritte per l'assemblea generale, sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente; eleggono i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale.
3. Le assemblee parziali eleggono, con sistema proporzionale, un delegato all'Assemblea Generale ogni n.10 (dieci) voti dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea parziale; se il numero dei voti non è multiplo di 10 (dieci) ed il resto supera il 5 (cinque) viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere Soci del Consorzio.
4. L'avviso di convocazione, oltre che recare esplicitamente quale argomento all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.
5. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.
6. I delegati sono nominati per la specifica Assemblea Generale. Non possono essere eletti quali delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti del Consorzio.
7. L'assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
8. Il Presidente dell'assemblea parziale redige e sottoscrive, al termine dell'assemblea, apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati all'Assemblea Generale.

9. Le assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, secondo quanto indicato all'art. 18, commi 2 e 3 del presente Statuto con riferimento all'Assemblea Generale.

Art. 18 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. In Assemblea Generale spetta ad ogni associato o – in caso di convocazione delle assemblee parziali – ad ogni delegato, un voto. L'associato o delegato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o delegato mediante delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di due soci e, in caso di convocazione delle assemblee parziali, ogni delegato non può rappresentare in Assemblea più di un altro delegato.
2. L'Assemblea Generale può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:
 a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
3. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Art. 19 VOTAZIONI

1. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente.
2. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. L'elezione degli organi si effettua con voto palese, a maggioranza, ma potrà anche avvenire per acclamazione.
4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei voti degli associati o delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; per la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio; in caso di impedimento la nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da un notaio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 20 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. È di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 a) approvare i bilanci, le relazioni, il bilancio sociale ove predisposto, nonché il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere;
 b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti e determinandone gli emolumenti;
 c) eleggere i membri elettivi del Collegio Sindacale, eleggerne il presidente, determinandone gli emolumenti;
 d) deliberare le forme di gestione dei rischi e gli strumenti di attuazione delle iniziative per il perseguimento dello scopo sociale;
 e) stabilire i criteri per la determinazione di tutti i contributi associativi posti a carico degli associati:
 f) deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 g) approvare i regolamenti associativi, di cui al precedente art. 4;
 h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 i) deliberare l'istituzione e la partecipazione a fondi mutualistici, ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento, nonché la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche;
 j) eleggere i membri dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici;
 l) deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell'associazione, riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 a) sulle modifiche dello Statuto;
 b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina del/i liquidatore/i;
 c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

Art. 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 19 scelti tra i soci secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di liste sottoscritte da un numero di soci pari a 20 (venti) degli aventi diritto al voto, con le modalità previste dal regolamento associativo. I due terzi dei seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, i rimanenti seggi sono attribuiti proporzionalmente alla o alle liste che seguono nel numero di voti riportati (salvo quanto previsto dal regolamento).
3. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi; ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c. in materia di conflitto di interessi.
4. I consiglieri durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli (per cooptazione) scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.

6. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, viene a cessare l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare con urgenza l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
7. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio di amministrazione elegge il Presidente e fino a tre Vice-Presidenti – (nel caso di nomina di 2 o 3 Vice-Presidenti, il consiglio di amministrazione nomina uno dei Vice-Presidenti a svolgere le funzioni di Vicario in assenza del Presidente) – fissando le indennità integrative rispetto agli altri emolumenti spettanti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione – nonché il comitato esecutivo, se costituito. I Vice-Presidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea, con priorità nella sostituzione per l'eventuale Vice-Presidente Vicario ove nominato.
8. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Presidente riterrà opportuno invitare. I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
9. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del direttore le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente ed individuato anche tra esterni al consiglio.

Art. 22 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario.
2. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail con prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun consigliere e ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale.
4. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, a condizione che:
 a. sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
 c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
6. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

7. Il Presidente del Consorzio presiede il consiglio di amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti (o, se nominato, dal Vice-Presidente Vicario). Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
8. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione e vengono sostituiti dal consiglio di amministrazione medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima assemblea utile.
9. Il verbale delle adunanze è redatto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario, tenuto conformemente agli artt. 2215 c.c. e seguenti.

Art. 23 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nelle finalità istituzionali, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.
2. È competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:
 a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 b) eleggere il Presidente ed i Vice-Presidenti;
 c) stabilire la costituzione e revoca del Comitato Esecutivo, determinandone il numero ed eleggendone i componenti, le competenze ed eventuali rimborsi delle spese riconosciuti per la carica;
 d) nominare il direttore;
 e) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 f) redigere i progetti di bilancio consuntivo ed il prospetto delle attività da svolgere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 g) proporre all'assemblea i criteri per la determinazione dei contributi associativi e successivamente determinarli specificamente;
 h) deliberare sull'ammissione dei soci; provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
 i) deliberare circa l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci, il recesso e l'esclusione dei soci;
 j) elaborare i programmi per le attività istituzionali;
 k) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
 l) deliberare il codice etico del Consorzio e darne applicazione;
 m) curare l'attuazione delle iniziative di copertura assicurativa delle produzioni dei soci e dei fondi mutualistici;
 n) assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni, sulla base delle proposte del direttore, e adottare ogni altro provvedimento relativo al personale;
 o) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino nelle finalità istituzionali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio;
 p) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'assemblea.

Art. 24 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal presidente e da consiglieri, inclusi i Vice-Presidenti.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consorzio e da questi convocato quando lo ritenga necessario. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

Art. 25 PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se costituito, ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed anche in giudizio, la firma sociale e dà esecuzione alle delibera zioni dell'assemblea e del Consiglio stesso. Può conferire mandati generali e speciali, per determinate categorie di affari.
2. È autorizzato ad effettuare e a riscuotere pagamenti di terzi, compresi i contributi pubblici, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati con procure alle liti, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. Nei casi d'urgenza, provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano, oppure da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA, considerate preventivamente eventuali condizioni particolari del Consorzio.
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione dell'Organo. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato.
4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed ha i doveri e poteri stabiliti dalla legge.
5. Il Collegio Sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c..
6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. I suoi membri possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e a controlli. Gli accertamenti eseguiti

devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali. I membri dell'organo di controllo devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, esso scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza del loro incarico, i membri che compongono il Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Art. 27 DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura ed è il capo del personale.
2. In particolare, svolge i seguenti compiti:
 a. cura, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 b. dirige l'attività dell'Organizzazione, avendo la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;
 c. ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l'organico e il relativo trattamento economico, ne stabilisce le attribuzioni e propone l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;
 d. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;
 e. ha la responsabilità amministrativa e contabile del Consorzio;
 f. partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.

TITOLO VI – FONDI MUTUALISTICI

Art. 28 FONDI MUTUALISTICI

1. Con delibera dell'assemblea possono essere costituiti uno o più fondi mutualistici, cui sono versati i contributi dei soci che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi possono beneficiare di contributi dell'Unione Europea, nazionali o regionali o locali, ove previsti.
2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. I soci non possono far valere su di essi crediti inerenti al rapporto associativo con il Consorzio. I Fondi Mutualistici oggetto del presente articolo dovranno formare oggetto di contabilità separata dal restante patrimonio dell'Associazione, in quanto la loro dotazione è interamente e specificamente destinata agli scopi per cui sono costituiti. Le riserve accumulate dai Fondi Mutualistici sono vincolate alle attività per cui sono costituiti e non possono essere destinate a nessun altro scopo.
3. Le iniziative mutualistiche sono deliberate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. I regolamenti di gestione sono deliberati dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione. La predisposizione e l'istruttoria degli atti è competenza del comitato di gestione di ciascun fondo.
4. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.

5. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

Art. 29 COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

1. La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea Generale. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione provvede alla gestione operativa del Fondo. Nella prima riunione, dopo l'assemblea che lo ha eletto, il comitato elegge, fra i suoi membri, un coordinatore con il compito tra l'altro di redigere i verbali delle riunioni.
2. Il comitato è convocato presso la sede o altrove nel territorio dello Stato dal coordinatore quando lo reputi opportuno a mezzo lettera raccomandata, mail con prova dell'avvenuto ricevimento o PEC almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviata ai membri del comitato e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante PEC inviata almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente dell'organo di controllo.
3. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese e comunque in modo di garantire l'individuazione dei voti espressi da ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e sono sostituiti da soci, aderenti al fondo, cooptati. I cooptati restano in carica fino alla scadenza degli altri membri.

Art. 30 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

1. Il comitato è investito della gestione del fondo: in esecuzione delle direttive dell'assemblea il comitato ha il compito di definire annualmente il funzionamento del fondo, proponendo la determinazione dei contributi annuali, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni, che sono approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o ad ASNACODI ITALIA in quanto Associazione con finalità analoghe, da stabilirsi dall'Assemblea Generale.
2. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 32 RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile e di cui al D.Lgs. 102 del 29 marzo 2004. Eventuali previsioni in contrasto con le suddette

discipline sono da ritenersi non riportate nel presente Statuto e sostituite dalle previsioni di legge.

2. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la verifica da parte delle autorità competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti. Cesena, viale Mario Angeloni n. 507, lì 26 (ventisei) gennaio 2023 (duemilaventitré).

F.to
Ferrini Andrea
Fabio Picone Notaio (sigillo)